Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 24 agosto 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 24 AGOSTO 1978:

LEGGE 26 luglio 1978, n. **476.**
Approvazione ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975.

LEGGE 26 luglio 1978, n. **477.**
Approvazione ed esecuzione dell'accordo e del relativo protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954.

LEGGE 26 luglio 1978, n. **478.**
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 26 luglio 1978, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alexander Fairlie Wijemanne, ambasciatore di Sri Lanka, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6660)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. **474.**
Tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio di Milano, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;

Visto il regio decreto 11 maggio 1922, n. 711, con il quale nel modificare tale tariffa è stata confermata la predetta esenzione;

Vista la deliberazione n. 24 del 10 gennaio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

Titoli	Diritti
a) titoli del debito pubblico titoli delle aziende autonome dello Stato titoli emessi da regioni, provincie e comuni obbligazioni fondiarie ed edilizie	esenti
b) titoli garantiti dallo Stato titoli assimilati o parificati alle obbligazioni fondiarie ed edilizie titoli assimilati o parificati alle cartelle di credito comunale e provinciale	diritto fisso lire 100.000 diritto proporzionale L. 1.000 per ogni miliardo di capitale in circolazione

L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1978
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1978, n. **475.**
Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare un immobile, costituito da un locale ad uso commerciale e da un locale ad uso ripostiglio dello stabile situato in Como, via Garibaldi, 27, angolo via Volta, e denominato condominio Garibaldi centro, al prezzo di L. 91.000.000, come da atto di compravendita 22 dicembre 1975, n. 48107/14346 di repertorio, a rogito notaio Marchetti.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 77

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1978.

Valore e caratteristiche di un aerogramma celebrativo del cinquantenario della spedizione polare del dirigibile « Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 969, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, fra l'altro, di un aerogramma celebrativo del cinquantenario della spedizione polare del dirigibile « Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1432 del 22 febbraio 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo del cinquantenario della spedizione polare del dirigibile « Italia », nel valore da L. 200.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca opacizzata da grammi 50 per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia (7 colori e vernice fluorescente).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante il dirigibile « Italia », la « tenda rossa », le leggende « CINQUANTENARIO DEL VOLO AL POLO NORD DEL DIRIGIBILE ITALIA », « ITALIA », ed il valore « L. 200 »; a sinistra, il profilo delle terre emerse alle latitudini polari, con il tracciato della rotta; tutte le leggende sono state realizzate con caratteri atti a rappresentare gli effetti della luce boreale;

In alto, a sinistra, sono poste le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo verde, « VIA AEREA » in verde e « PAR AVION » in chiaro su fondo rosso.

La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in colore rosso, gli elementi relativi al mittente: « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore è ricoperta da un fondino celeste recante in chiaro la leggenda « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetuta a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza, in due lingue e su due righe, in colore rosso: « È VIETATO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO ». « IL EST DÉFENDU DE JOINDRE QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 10

(6087)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa lavoratori vetro bianco - C.L.V.B., per l'esercizio delle vetrerie Modesto Boschi S.r.l., in Colle Val d'Elsa, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 16 giugno 1978 nei confronti della società Cooperativa lavoratori vetro bianco - C.L.V.B., per l'esercizio delle vetrerie Modesto Boschi S.r.l. (già Cooperativa lavoratori vetro bianco), con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori, ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società Cooperativa lavoratori vetro bianco C.L.V.B., per l'esercizio delle vetrerie Modesto Boschi S.r.l. (già Cooperativa lavoratori del vetro bianco), con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito notaio Dario Soldateschi in data 20 agosto 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Pasquini Umberto, il rag. Baldini Medo ed il sig. Guarino Emilio ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(5970)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata « I.G.E.A. - Fra il personale dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1972 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il dott. Aldo Cavallini è stato nominato liquidatore della società cooperativa « I.G.E.A. - Fra il personale dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », con sede in Roma, in sostituzione del sig. Lucio Jus;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 18 giugno 1973, 26 marzo 1974, 14 novembre 1974 e 17 marzo 1975 dai quali risulta che, a seguito delle dimissioni o della mancata accettazione dell'incarico da parte di ciascun nominato, si sono succeduti quali liquidatori della cooperativa predetta, rispettivamente il dottor Giuseppe Capece, l'avv. Vincenzo Falcucci, il dottor Bruno Del Maro e il dott. Giorgio De Santis;

Visto per ultimo il decreto ministeriale 18 marzo 1976 con il quale il dott. Carlo Mazzari è stato nominato liquidatore della cooperativa suddetta, in sostituzione del dott. Giorgio De Santis;

Vista la relazione in data 5 novembre 1976 con cui il liquidatore dott. Mazzari ha rilevato che « non essendo possibile accertare la reale consistenza contabile della cooperativa ed ammettendo perfetto il credito vantato dal Ministero della sanità di 35.000.000 di lire, si può conseguentemente dedurre uno stato di insolvenza;

Viste le note del Ministero della sanità con le quali tale Dicastero fa presente l'esistenza del suo credito nei confronti della cooperativa suddetta e chiede che la medesima sia posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che ha espresso l'avviso di dar corso alla procedura di liquidazione coatta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata « I.G.E.A. - Fra il personale dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli in data 15 febbraio 1947, rep. n. 1726, è posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Luciano Argiolas ne è nominato commissario liquidatore con tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(5971)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Autorizzazione alla società « Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa - Società a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(5947)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale delle attività vinicole - Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale delle attività vinicole - Vinitaly », che avrà luogo a Verona, dal 15 al 22 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6389)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni - Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 27 settembre al 1° ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6388)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Sait modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Sait modamaglia - Salone dell'abbigliamento italiano », che avrà luogo a Bologna dal 14 al 17 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6394)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici ed attrezzature per preziosi », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra della gemmolo-

gia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici ed attrezzature per preziosi », che avrà luogo a Vicenza dal 30 settembre al 4 ottobre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nello « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nello « Smau - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 21 al 26 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXI Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXI Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 16 al 25 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6392)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale del mobile », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale del mobile », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Chi-Bi d'autunno '78 - Salone internazionale della chincaglieria, articoli per profumeria, bigiotteria, articoli di pelle e promozionali, articoli per fumatori », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Chi-Bi d'autunno '78 - Salone internazionale della chincaglieria, articoli per profumeria, bigiotteria, articoli di pelle e promozionali, articoli per fumatori », che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6393)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Designazione del presidente della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, il quale prevede l'istituzione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1968, relativo alla costituzione di sezioni nell'ambito del comitato predetto;

Considerato che il dott. Michele De Pace, direttore generale reggente della produzione agricola, ha cessato di svolgere la predetta funzione, e che pertanto occorre designare il presidente della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nella persona del direttore generale della produzione agricola, pro-tempore;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis, direttore generale della produzione agricola, è designato presidente della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione del dott. Michele De Pace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1978.

Nomina di un componente effettivo della prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, il quale prevede l'istituzione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1968, relativo alla costituzione di sezioni nell'ambito del comitato predetto;

Vista la lettera del 6 giugno 1978, con la quale la U.I.A.P.O.A. - Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari, ha designato in sostituzione del sig. Mauro Polidori, il quale ha lasciato l'incarico di segretario dell'Unione predetta, il sig. Fulvio Gressi;

Tenuto conto che pure essendo la designazione medesima sottoposta alla ratifica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto il designato deve considerarsi anche nella veste di rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L., il predetto sig. Fulvio Gressi, nella qualità di segretario pro-tempore dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A., possa nelle more della ratifica stessa essere legittimamente nominato componente effettivo della prima sezione del citato comitato;

Decreta:

Il sig. Fulvio Gressi è nominato, per la rappresentanza di cui alle premesse, componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 267, in sostituzione del sig. Mauro Polidori ed è chiamato a far parte della prima sezione del comitato predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1978.

Autorizzazione alla società « Stu.Be. S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Stu.Be. S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Stu.Be. S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1978.

Modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, che modifica le norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico ed istituisce, per tali atti, l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1977, emanato di concerto con il Ministro del tesoro che disciplina, tra l'altro, le modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge innanzi citata;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1978, concernente l'approvazione del nuovo modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione;

Considerato che l'approvazione del nuovo modello delle note da prodursi al pubblico registro automobilistico, comporta modifiche dell'allegato al citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1977;

Ritenuta l'opportunità di integrare inoltre lo stesso decreto ministeriale del 30 dicembre 1977, per quanto concerne i versamenti da eseguire alla regione siciliana e la rilevazione dei dati mensili relativi alle riscossioni;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 30 dicembre 1977, sono apportate le seguenti integrazioni:

Alla fine del primo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo: « Gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della regione siciliana, effettuano i versamenti direttamente presso la cassa della regione stessa ».

Alla fine dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma: « L'Automobile club d'Italia deve altresì comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, entro il secondo mese successivo, i dati mensili relativi all'ammontare delle riscossioni dell'imposta erariale di trascrizione, al lordo ed al netto del compenso di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, ripartite per regione e provincia ».

Art. 2.

L'allegato al decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 30 dicembre 1977, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI TRASMESSI DALL'A.C.I. AL CENTRO INFORMATIVO TASSE E DAL CENTRO INFORMATIVO TASSE ALL'A.C.I.

1. *Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici.*

I supporti magnetici trasmessi dall'A.C.I. al Centro informativo tasse dovranno rispettare i seguenti requisiti tecnici:

labels = IBM compatibili
tracce = 9 bit di parità = ODD
densità di registrazione = 6250 bytes/pollice
codifica dati = EBCDIC
formato di registrazione = fisso bloccato
lunghezza del blocco = 3200 bytes

2. *Dati relativi alle formalità.*

L'unità logica di informazione relativa ad una formalità (vedi tabella dei codici allegata) può comprendere una o più registrazioni su supporto magnetico.

L'unità logica di informazione per ciascuna formalità contiene i dati di seguito indicati (che costituiscono ad eccezione dei codici fiscali, il contenuto informativo del record tipo 0).

A. Per le prime iscrizioni e i trasferimenti di proprietà:

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.

4. Categoria.
5. Uso.
6. Specialità.
7. Potenza (HP).
8. Cilindrata (CC).
9. Numero posti/portata.
10. Anno di immatricolazione.
11. Codice fiscale acquirente (≥ 1).
12. Codice fiscale venditore (≥ 1).
13. Atto soggetto ad I.V.A.

B. Per le operazioni ipotecarie (1), scritture private con contenuto patrimoniale:

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data.
2. Tipo di formalità.
3. Codice fiscale creditore (≥ 1).
4. Codice fiscale debitore (≥ 1).
5. Importo dell'ipoteca.
6. Ammontare del credito.
7. Credito soggetto ad I.V.A.

C. Per i rinnovi di iscrizione (2):

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria.
5. Uso.
6. Specialità.
7. Potenza (HP).
8. Cilindrata (CC).
9. Numero posti/portata.
10. Anno di immatricolazione.
11. Provincia precedente, targa precedente, categoria precedente.

D. Per le radiazioni, le perdite e i rientri in possesso (2):

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria.

E. Per le formalità di (2):

variazioni di uso o specialità
variazioni delle caratteristiche tecniche
rettifiche con registrazione

1. Codice provincia, numero progressivo di formalità, data.
2. Tipo di formalità.
3. Targa.
4. Categoria

uno o più dei seguenti dati variati o rettificati:

5. Uso.
6. Specialità.
7. Potenza (HP).
8. Cilindrata (CC).
9. Numero posti/portata.
10. Anno di immatricolazione.
11. Categoria.

Per atti comportanti formalità multiple (fino ad un massimo di 3), il record tipo 0 contiene tutte le informazioni previste per ogni singola formalità.

Per le formalità di cui ai punti *A* e *B* i codici fiscali dei soggetti ivi indicati sono trasmessi mediante una o più registrazioni contenenti ciascuna fino a 4 codici fiscali (record tipo 1).

Ciascun codice fiscale è preceduto nel tracciato record dal numero progressivo assegnato dall'A.C.I. in fase di registrazione dei dati ed utilizzato per il successivo invio dei dati anagrafici.

Le registrazioni relative ad una formalità sono collegate dai campi identificativi:

codice provincia
numero progressivo di formalità
data della formalità

e dal campo di controllo:

numero totale dei codici fiscali

che permette di calcolare il numero di registrazioni contenenti i codici fiscali della formalità.

---

(1) Per le operazioni su ipoteche multiple vengono trasmessi i dati relativi ad una sola formalità.

(2) Solo nei casi in cui la targa sia già stata acquisita dal Centro informativo tramite una prima iscrizione o un trasferimento di proprietà.

I records devono essere trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia e in sequenza ascendente di numero d'ordine del registro progressivo di formalità.

Per ogni formalità già trasmessa e successivamente rivelatasi errata (a meno dei codici fiscali), deve essere inviata una formalità fittizia di rettifica (record tipo 0 con codice formalità 90), impostando solo i campi relativi ai dati da correggere.

Su ciascun supporto deve essere applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione (« Archivio atti »), l'anno e il mese di riferimento, il progressivo di invio, il progressivo di registrazione di nastro nell'ambito del periodo e il totale dei nastri relativi al periodo. Il progressivo di invio, di due cifre, assunto il valore 99 ricomincia da uno.

All'inizio del primo supporto magnetico deve essere registrato un record contenente il periodo di riferimento e il progressivo di invio (record tipo 3).

Dopo l'ultima registrazione relativa al periodo dovrà essere presente un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 4) compresi i records di inizio e quello di fine trasmissione.

3. *Segnalazioni di codice fiscale inesistente.*

Per ogni formalità contenente codici fiscali inesistenti viene trasmesso su supporto magnetico all'A.C.I. uno o più records tipo 1 contenente fino a 4 codici fiscali.

I records sono trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia, in sequenza ascendente di numero d'ordine del registro progressivo di formalità e in sequenza ascendente del numero progressivo di codice fiscale.

Su ciascun supporto è applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione (« Segnalazioni codici fiscali inesistenti ») e il numero progressivo del nastro inviato.

Il numero progressivo, di due cifre, ha lo scopo di poter intercettare eventuali smarrimenti di supporti magnetici; assunto il valore 99 ricomincia da uno.

All'inizio del primo supporto è registrato un record contenente il progressivo del nastro (record tipo 3) e in coda all'ultima registrazione un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 4) compresi i records di inizio e fine trasmissione.

4. *Dati anagrafici corrispondenti a codici fiscali errati o inesistenti.*

I dati anagrafici relativi ai codici fiscali indicati errati nelle note (1) o non esistenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria, vengono trasmessi, dall'A.C.I. al Centro informativo, tramite registrazioni a lunghezza fissa (record tipo 2), una per ogni codice, contenenti il riferimento alla formalità, il numero progressivo di codice fiscale sulla formalità, il codice fiscale e i dati anagrafici (relativi alle persone fisiche o ai soggetti diversi a seconda dei casi).

I records devono essere trasmessi in ordine alfabetico di codice della provincia, in sequenza ascendente di numero d'ordine del registro progressivo di formalità e in sequenza ascendente del numero progressivo di codice fiscale.

Su ciascun supporto deve essere applicata un'etichetta indicante il tipo di registrazione (« Archivio dati anagrafici ») e il numero progressivo del nastro inviato.

Il numero progressivo, di due cifre, ha lo scopo di poter intercettare eventuali smarrimenti di supporti magnetici; assunto il valore 99 ricomincia da uno.

All'inizio del primo supporto magnetico deve essere registrato un record contenente il numero progressivo di nastro (record tipo 5) e in coda all'ultima registrazione un record contenente il numero totale di records inviati (record tipo 6) compresi il record di inizio e quello di fine trasmissione.

5. *Descrizione dei records.*

Il contenuto dei campi numerici va appoggiato a destra, impostando a zero i caratteri non utilizzati.

Il contenuto dei campi alfanumerici va appoggiato a sinistra, impostando al valore '40' esadecimale i caratteri non utilizzati.

Analoga rappresentazione va usata per inizializzare i campi interamente inutilizzati.

---

(1) Per le modalità di calcolo del carattere di controllo per i vari tipi di codici fiscali vedere il decreto del Ministro delle finanze del 23 dicembre 1976 concernente i « Sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria ».

DESCRIZIONE DEI RECORDS

Progr.	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr.	Posizione		N. caratt.	Contenuto
			da	a		
						Nome del record: *Record tipo* 0
1	Tipo record	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: zero
2	Sigla provincia	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	Numero ordine progressivo	Z	4	9	6	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo P.R.A.
4	Data	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
5	Stato record 0	Z	16	17	2	= 1: targa mai trasmessa = 2: targa già trasmessa = 3: prima iscrizione di targa già trasmessa erroneamente
6	Codice formalità	Z	18	19	2	Codice della prima formalità presente sull'atto (vedi tabella allegata)
7	Codice formalità	Z	20	21	2	Codice della seconda formalità presente sull'atto
8	Codice formalità	Z	22	23	2	Codice della terza formalità presente sull'atto
9	Targa	C	24	29	6	Numero di targa
10	Filler	C	30	39	10	
11	Categoria	C	40	41	2	Codice di categoria (vedi tabella allegata)
12	Uso	C	42	43	2	Codice d'uso (vedi tabella allegata)
13	Specialità	C	44	46	3	Codice di specialità (vedi tabella allegata)
14	Potenza	Z	47	48	2	Potenza in HP fiscali
15	Cilindrata	Z	49	53	5	Cilindrata in CC
16	Posti/portata	Z	54	56	3	Numero di posti/portata in quintali
17	Anno immatricolazione	Z	57	58	2	Ultime due cifre dell'anno di immatricolazione
18	Importo ipoteca	Z	59	67	9	Importo dell'ipoteca
19	Sigla provincia precedente	C	68	69	2	Codice della provincia precedente (sigla automobilistica)
20	Targa precedente	C	70	75	6	Numero di targa precedente
21	Filler	C	76	82	7	
22	Categoria precedente	C	83	84	2	Codice categoria precedente o rettifica o variazione
23	Numero codici fiscali	Z	85	86	2	Numero complessivo codici fiscali trasmessi
24	Atto soggetto ad I.V.A.	Z	87	87	1	= 1 per prime iscrizioni o trasferimenti di proprietà soggetti ad I.V.A. = 2 per credito soggetto ad I.V.A. = 3 per entrambi i casi precedenti
25	Importo credito	Z	88	96	9	Ammontare del credito di capitale
26	Filler	C	97	100	4	
						Nome del record: *Record tipo* 1
1	Tipo record	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: 1
2	Sigla provincia	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	Numero ordine progressivo	Z	4	9	6	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo P.R.A.
4	Data	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
5	Progressivo record 1	Z	16	17	2	Numero d'ordine del corrente record di tipo 1
6	Progressivo codice fiscale	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla formalità

Progr	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr.	Posizione		N. caratt.	Contenuto
			da	a		
7	Flag codice fiscale	Z	20	20	1	= 1 CF esatto venditore = 2 CF esatto acquirente = 3 CF esatto creditore = 4 CF errato venditore = 5 CF errato acquirente = 6 CF errato creditore
8	Codice fiscale	C	21	36	16	Codice fiscale
9	Progressivo codice fiscale	Z	3.	38	2	Come al n. 6
10	Flag codice fiscale	Z	39	39	1	Come al n. 7
11	Codice fiscale	C	40	55	16	Come al n. 8
12	Progressivo codice fiscale	Z	56	57	2	Come al n. 6
13	Flag codice fiscale	Z	58	58	1	Come al n. 7
14	Codice fiscale	C	59	74	16	Come al n. 8
15	Progressivo codice fiscale	Z	75	76	2	Come al n. 6
16	Flag codice fiscale	Z	77	77	1	Come al n. 7
17	Codice fiscale	C	78	93	16	Come al n. 8
18	Filler	Z	94	100	7	

Nome del record: *Record tipo* 2 - PERSONE FISICHE

Progr	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr.	da	a	N. caratt.	Contenuto
1	Tipo record	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: 2
2	Sigla provincia	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	Numero ordine progressivo	Z	4	9	6	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo P.R.A.
4	Data	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
5	Numero codici fiscali	Z	16	17	2	Numero codici fiscali trasmessi per la formalità
6	Progressivo codice fiscale	Z	18	19	2	Numero progressivo di codice fiscale sulla formalità
7	Flag codice fiscale	Z	20	20	1	= 1 CF esatto venditore = 2 CF esatto acquirente = 3 CF esatto creditore = 4 CF errato venditore = 5 CF errato acquirente = 6 CF errato creditore
8	Codice fiscale	C	21	36	16	Codice fiscale
9	Sesso	Z	37	37	1	= 1 sesso maschile = 2 sesso femminile
10	Cognome	C	38	61	24	Cognome
11	Nome	C	62	81	20	Nome
12	Filler	C	82	97	16	
13	Domicilio fiscale:					
	sigla provincia	C	98	99	2	Codice provincia (sigla automobilistica)
	comune	C	100	124	25	Dizione del comune
	indirizzo	C	125	159	35	Indirizzo
	c.a.p.	Z	160	164	5	Codice avviamento postale
14	Sigla provincia nascita	C	165	166	2	Codice provincia nascita (sigla automobilistica)
15	Comune di nascita	C	167	191	25	Dizione del comune di nascita
16	Data di nascita	Z	192	197	6	Data di nascita nella forma AAMMGG
17	Filler	C	198	200	3	

Nome del record: *Record tipo* 2 - SOGGETTI DIVERSI

Progr	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr	Posizione da	Posizione a	N. caratt.	Contenuto
1	Tipo record	Z	1	1	1	Individua il tipo record Valore fisso: 2
2	Sigla provincia	C	2	3	2	Codice della provincia (sigla automobilistica)
3	Numero ordine progressivo	Z	4	9	6	Numero d'ordine (annuale) del registro progressivo P.R.A.
4	Data	Z	10	15	6	Data della formalità nella forma AAMMGG
5	Numero codici fiscali	Z	16	17	2	Numero codici fiscali trasmessi per la formalità
6	Progressivo codice fiscale	Z	18	19	2	Numero progressivo di CF sulla formalità
7	Flag codice fiscale	Z	20	20	1	= 1 CF esatto venditore = 2 CF esatto acquirente = 3 CF esatto creditore = 4 CF errato venditore = 5 CF errato acquirente = 6 CF errato creditore
8	Codice fiscale	C	21	36	16	Codice fiscale
9	Flag soggetti diversi	Z	37	37	1	Valore fisso: 3
10	Denominazione	C	38	97	60	Denominazione o ragione sociale
11	Domicilio fiscale:					
	sigla provincia	C	98	99	2	Codice provincia (sigla automobilistica)
	comune	C	100	124	25	Dizione del comune
	indirizzo	C	125	159	35	Indirizzo
	c.a.p.	Z	160	164	5	Codice avviamento postale
12	Filler	C	165	200	36	

Nome del record: *Record tipo* 3/4

Progr	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr	Posizione da	Posizione a	N. caratt.	Contenuto
1	Tipo record	Z	1	1	1	= 3 record inizio trasmissione = 4 record fine trasmissione
2	Progressivo nastro	Z	2	3	2	Numero progressivo di invio
3	Periodo trasmesso	Z	4	7	4	Periodo trasmesso nella forma AAMM
4	Numero totale records trasmessi	Z	8	14	7	Numero totale records trasmessi compreso il record di inizio e il record di fine trasmissione
5	Filler	C	15	100	86	

Nome del record: *Record tipo* 5/6

Progr	LABEL - DESCRIZIONE	Rappr	Posizione da	Posizione a	N. caratt.	Contenuto
1	Tipo record	Z	1	1	1	= 5 record inizio trasmissione = 6 record fine trasmissione
2	Progressivo nastro	Z	2	3	2	Numero progressivo di nastro
3	Numero totale records trasmessi	Z	4	10	7	Numero totale records trasmessi compresi il record di inizio e il record di fine trasmissione
4	Filler	C	11	200	190	

CODICI DI FORMALITA'

11 Prime iscrizioni nuove esenti
13 Prime iscrizioni usate esenti
15 Prime iscrizioni nuove di fabbrica
17 Prime iscrizioni usate
19 Prime iscrizioni tardive
21 Rinnovi d'iscrizione per cambio di targa
23 Rinnovi d'iscrizione cambio proprietà
25 Rinnovi d'iscrizione cambio residenza
27 Rinnovi d'iscrizione per cambio di classe
33 Trasferimenti proprietà in provincia
37 Trasferimenti proprietà fuori provincia
38 Trasferimento di proprietà fuori provincia senza rilascio di copia autenticata
43 Variazioni di uso o di specialità
45 Variazioni caratteristiche tecniche
50 Radiazioni per esenzioni
51 Radiazioni per asportazione
53 Radiazione per demolizione
55 Radiazioni per esportazione
57 Radiazioni per requisizione
59 Radiazione per altri motivi
61 Iscrizioni ipoteche
63 Cancellazione ipoteche
65 Iscrizioni di ipoteca con visto
66 Cessione ipoteche
67 Riduzione ipoteche
81 Perdita di possesso
83 Rientro in possesso
85 Rettifiche con registrazione
90 Correzioni

CODICI DI SPECIALITA'

SPA Spazzatrice
SPN Spazzaneve
POM Pompa
INN Innaffiatrice
TRE Trebbiatrice
AMB Ambulanza
FUN Funebre
PUB Pubblicità
RAC Radio - Cinesonoro
DIS Disinfezione
ANT Antiparassitario
SPE Spettacoli viaggianti
CAM Campeggio
AMM Ambulatorio Mobile
AMS Ambulatorio schermo
AMR Ambulatorio radiologico
CAP Cappella
SAL Saldatrice
SCA Scavatrice
PER Perforatrice
SEG Sega
GRE Gruppo elettrogeno
TVF Trasporto vagoni ferroviari
ATT Attrezzi
SCL Scala
TOR Torre
GRU Gru
SSS Soccorso stradale
RIF Rifiuti
OFF Officina
COM Compressore aria
BIT Bitumatrice
RSG Rilievi sismici geofisici
ISO Isotermico
FRI Frigorifero
TCA Trasporto carburanti
TLA Trasporto latte
TCM Trasporto carni macellate
TGM Trasporto generi di monopolio
BSP Botte spurgo pozzi neri
TAC Trasporto acqua
TLV Trasporto liquidi vari
TMS Trasporto materiali sfusi
TCE Trasporto cementi
TGL Trasporto gas liquidi
EFP Effetti postali
MMA Molino macinatrice
RIM Ricerche minerarie
CCO Cavalli da corsa
TVE Trasporto veicoli
PIG Pigiatrice
BSC Biblioteche scuole
SEL Stesura elettrodotti
SCG Spurgo colonne gas
TRA Trasformatore
TIM Trasporto imbarcazioni
TDE Trasporto detenuti
TPE Trasporto persone
AUT Autotelaio
BET Betoniera
TMR Trasporto materiali radioattivi
TCO Trasporto containers

CODICI DI CATEGORIA

AV Autovetture
AB Autobus
AM Autocarri trasporto merci
AS Autocarri speciali
TS Trattori stradali o motrici
RM Rimorchi trasporto merci
RS Rimorchi speciali
SM Semirimorchi trasporto merci
SS Semirimorchi speciali
MC Motocicli
MZ Motocicli con carrozzetta
MM Motocarri trasporto merci
MS Motocarri speciali
MT Mototrattori
TR Trattrici agricole

CODICI DI USO

PV Privato trasp. persone
NR Privato locazione senza conduc.
NC Privato locazione con conduc.
PC Privato trasporto cose
PN Privato trasp. non contemp. p/c
PR Privato trasp. promiscuo
PT Privato per traino
PS Privato per uso speciale o trasp. specif.
PP Pubblico in servizio da piazza
LI Pubblico in servizio di linea
UR Pubblico in servizio urbano
SG Privato scuola guida

(6314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 17 agosto 1978:

Fuccillo Guido, notaio residente nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Fondi, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Cutolo Maria, notaio residente nel comune di Savignano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferita nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Naddeo Francesco.

Costa Concetta Maria, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferita nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Caminiti Giuseppe.

Formisano Antonio, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Percuoco Maria Rosaria.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma.

Tranfaglia Maria Giulia, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avelline, è trasferito nel comune di Lauro, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Des Loges Massimo.

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colella Mario.

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Cervino, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Colella Mario.

Lojacono Vincenzo, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lo Russo Caputi Andrea.

Sabuzi Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Russo Antonietta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Russo Antonietta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Salvi Angelo.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonietta.

Santoro Angelo, notaio residente nel comune di Palmi, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Matano Mario.

Palmieri Eduardo, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno.

Palmieri Eduardo, notaio residente nel comune di Alassio, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Salerno.

Colella Mario, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferraro Ada.

Barletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Maddaloni, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ronza Luigi.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Mussi Carlo.

Varrica Carmelo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lorusso Caputi Andrea.

Lupinacci Martino, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lorusso Caputi Andrea.

(6819)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A 390 del 24 luglio 1978 relativa ad importazioni di prodotti siderurgici.

A 391 del 24 luglio 1978 relativa ad operazioni a termine su caffè crudo presso le borse merci di Londra e New York.

(6734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto processuale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di istituzioni di diritto processuale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6834)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Carema

Con decreto 10 maggio 1978, n. 766, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione in sinistra della Dora Baltea in comune di Carema (Torino) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XX particella 257 (mq 6524) e al foglio XIX particella 428 (mq 2610) della superficie complessiva di mq 9134 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 marzo 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Torino; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6696)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % s.s. Interventi statali decennale; 10 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1979:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 951 titoli di L. 50.000
» 694 titoli di » 500.000
» 615 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.009.550.000.

2) 6 % A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 3.600 titoli di L. 50.000
» 1.140 titoli di » 250.000
» 1.410 titoli di » 500.000
» 3.180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.350.000.000.

3) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 450 titoli di L. 50.000
» 210 titoli di » 250.000
» 990 titoli di » 500.000
» 1.815 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 90 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

Emissione 1966 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.650 titoli di L. 50.000
» 1.320 titoli di » 250.000
» 1.245 titoli di » 500.000
» 3.075 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 480 titoli di L. 500.000
» 790 titoli di » 1.000.000
» 150 titoli di » 5.000.000
» 80 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.580.000.000;

Emissione 1967 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 960 titoli di L. 50.000
» 624 titoli di » 250.000
» 840 titoli di » 500.000
» 2.472 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.096.000.000;

Emissione 1967 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.820 titoli di L. 50.000
» 1.820 titoli di » 250.000
» 1.456 titoli di » 500.000
» 2.338 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.612.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 720 titoli di L. 50.000
» 504 titoli di » 250.000
» 780 titoli di » 500.000
» 2.208 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.760.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 250 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 250.000
» 455 titoli di » 500.000
» 1.085 titoli di » 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000
» 55 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.165.000.000.

4) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 515 titoli di L. 50.000
» 309 titoli di » 250.000
» 826 titoli di » 500.000
» 2.269 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.785.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.750 titoli di L. 50.000
» 942 titoli di » 250.000
» 2.466 titoli di » 500.000
» 5.719 titoli di » 1.000.000
» 166 titoli di » 5.000.000
» 82 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.925.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 310 titoli di L. 50.000
» 238 titoli di » 250.000
» 582 titoli di » 500.000
» 722 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.088.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 387 titoli di L. 50.000
» 1.653 titoli di » 100.000
» 1.202 titoli di » 250.000
» 2.104 titoli di » 500.000
» 4.794 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.331.150.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.172 titoli di L. 50.000
» 1.720 titoli di » 100.000
» 650 titoli di » 250.000
» 1.603 titoli di » 500.000
» 4.255 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.449.600.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 234 titoli di L. 50.000
» 343 titoli di » 100.000
» 130 titoli di » 250.000
» 323 titoli di » 500.000
» 852 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.092.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.457 titoli di L. 50.000
» 2.365 titoli di » 100.000
» 894 titoli di » 250.000
» 1.944 titoli di » 500.000
» 6.171 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.675.850.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 195 titoli di L. 50.000
» 316 titoli di » 100.000
» 119 titoli di » 250.000
» 260 titoli di » 500.000
» 823 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.024.100.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 985 titoli di L. 50.000
» 1.599 titoli di » 100.000
» 604 titoli di » 250.000
» 1.314 titoli di » 500.000
» 4.173 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.190.150.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 554 titoli di L. 50.000
» 688 titoli di » 100.000
» 386 titoli di » 250.000
» 1.374 titoli di » 500.000
» 4.663 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.543.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 984 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 984.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 50.000
» 392 titoli di » 100.000
» 230 titoli di » 250.000
» 643 titoli di » 500.000
» 2.136 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.567.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 978 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 978.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 553 titoli di L. 50.000
» 1.056 titoli di » 100.000
» 551 titoli di » 250.000
» 920 titoli di » 500.000
» 7.072 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.803.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 868 titoli di L. 50.000
» 2.166 titoli di » 100.000
» 1.266 titoli di » 250.000
» 3.467 titoli di » 500.000
» 8.232 titoli di » 1.000.000
» 434 titoli di » 5.000.000
» 433 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 17.042.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 379 titoli di L. 50.000
» 868 titoli di » 100.000
» 521 titoli di » 250.000
» 1.300 titoli di » 500.000
» 3.413 titoli di » 1.000.000
» 174 titoli di » 5.000.000
» 173 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.899.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 154 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di » 100.000
» 206 titoli di » 250.000
» 516 titoli di » 500.000
» 1.357 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000
» 69 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.739.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:
n. 48 titoli di L. 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
» 17 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 243.000.000.

5) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 813 titoli di L. 50.000
» 794 titoli di » 500.000
» 1.640 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.077.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 299 titoli di L. 100.000
» 407 titoli di » 500.000
» 1.432 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.665.400.000.

6) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000.

7) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 50.000
» 18 titoli di » 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 207 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.145.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 21 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 900.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 439.200.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.995.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.357.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.570.300.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.468.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.885.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 769.200.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.788.900.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 684.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.801.000.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 936.000.000.

8) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 894 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 903.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 994 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.008.300.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 813 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 824.300.000.

9) 9 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 174 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 182.000.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 20 titoli di » 500.000
» 187 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 198.000.000.

10) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Em. 1975:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.990.400.000;

Emissione quindicennale - Em. 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.876.300.000;

Emissione quindicennale - Em. 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.195.700.000;

Emissione quindicennale - Em. 1975 - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.279.600.000;

Emissione quindicennale - Em. 1976:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 33.034.900.000;

Emissione quindicennale - Em. 1976 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.044.800.000;

Emissione quindicennale - Em. 1976 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.719.800.000.

11) 10 % s.s. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - Em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 16 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.976.000.000.

12) 10 % s.s. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.246.700.000;

Emissione quindicennale - Em. 1978:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.034.800.000;

Emissione quindicennale - Em. 1978 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.064.100.000.

Totale generale L. 362.237.650.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6795)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Malgrate

Con deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1978, numero 16678, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Malgrate (Como), adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 1975, n. 445.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 5 novembre 1975, n. 46.

(5983)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vione

Con deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1978, numero 16679, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vione (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 20 aprile 1975, n. 23.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 11 gennaio 1976, n. 3.

(5985)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Soresina

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1978, n. 16879, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Soresina (Cremona), adottato con deliberazione consiliare 28 settembre 1976, n. 52.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 21 aprile 1977, n. 35.

(6339)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cava Manara

Con deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1978, numero 16680, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cava Manara (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1976, n. 48.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 22 novembre 1976, n. 96 e 1° luglio 1977, n. 41.

(5984)

Approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, numero 16360, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese), adottato con deliberazione consiliare 3 gennaio 1975, n. 1.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare 31 gennaio 1977, n. 13.

(5986)

Variante al piano regolatore generale del comune di Virgilio

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1978, n. 16884, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Virgilio (Mantova), adottata con deliberazione consiliare 20 maggio 1977, n. 70, relativa alle aree di tutela paesaggistica ed ambientale sulla riva destra del fiume Mincio.

(6340)

Approvazione del piano di zona del comune di Bienno

Con deliberazione della giunta regionale 22 giugno 1978, n. 16918, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bienno (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6342)

Approvazione del piano di zona del comune di Carate Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1978, numero 16684, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Carate Brianza (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5987)

Approvazione del piano di zona del comune di Pozzolengo

Con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, numero 16362, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pozzolengo (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5988)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Pavia

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1978, n. 375/Urb., reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Pavia, adottato con delibera consiliare 26 settembre 1977, n. 436.

(6343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi distrettuali, per esami, a posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale è stato, tra l'altro, aumentato di duemila unità il ruolo organico del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che del suddetto ammontare, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, residuano millecento-undici posti;

che detti posti devono essere conferiti mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Ritenuto che dei ventotto posti attribuiti in aumento nel distretto della corte di appello di Trento, quindici sono stati assegnati agli uffici aventi sede nel circondario del tribunale di Bolzano e sono, pertanto, da considerarsi indisponibili ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi distrettuali, per esami, a coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservati al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti di corte di appello appresso indicati:

distretto della corte di appello di Ancona	posti	22
distretto della corte di appello di Bari	»	43
distretto della corte di appello di Bologna	»	66
distretto della corte di appello di Brescia	»	29
distretto della corte di appello di Cagliari	»	33
distretto della corte di appello di Caltanissetta	»	11
distretto della corte di appello di Catania	»	33
distretto della corte di appello di Catanzaro	»	52
distretto della corte di appello di Firenze	»	67
distretto della corte di appello di Genova	»	50
distretto della corte di appello di L'Aquila	»	22
distretto della corte di appello di Lecce	»	28
distretto della corte di appello di Messina	»	17
distretto della corte di appello di Milano	»	125
distretto della corte di appello di Napoli	»	139
distretto della corte di appello di Palermo	»	50
distretto della corte di appello di Perugia	»	14
distretto della corte di appello di Potenza	»	13
distretto della corte di appello di Roma	»	122
distretto della corte di appello di Torino	»	89
distretto della corte di appello di Trento	»	7
distretto della corte di appello di Trieste	»	20
distretto della corte di appello di Venezia	»	50

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

Gli assunti avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni negli uffici del distretto per il quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Può partecipare ai concorsi il personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto concerne il requisito dell'età, esso va riferito alla epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purchè alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla Presidenza della corte di appello del distretto prescelto entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto — statale o legalmente riconosciuto — in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'ufficio giudiziario presso il quale hanno prestato servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, il periodo di servizio, nonchè gli altri eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che avevano superato il 32° anno di età all'epoca della prima assunzione presso gli uffici giudiziari, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite di età.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro che si trovano in servizio alla data di presentazione della domanda è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Le corti di appello accerteranno d'ufficio la veridicità della dichiarazione fatta dal candidato in ordine al servizio prestato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, richiedendo agli uffici giudiziari interessati copia del provvedimento di assunzione e la certificazione relativa al periodo di servizio prestato.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

L'esame consterà di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 6.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità minima di 130 battute al minuto; la durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termineranno la copiatura della parte di brano stabilita in tempo minore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del termine assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrata dal candidato. Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano, prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza civile o penale, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il colloquio verterà:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

3) nozioni di servizio di archivio.

Art. 7.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica sarà dato a ciascuno dei candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno di detta prova.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

I risultati della prova pratica e del colloquio sono resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire alla commissione esaminatrice, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

Per ciascun distretto di corte di appello di cui all'art. 1, sarà predisposta autonoma graduatoria di merito, secondo lo ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre soltanto:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rila-

sciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 11 del presente decreto oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini previsti dal precedente art. 13 comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi del sopra richiamato art. 11, se in possesso dei requisiti prescritti, sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti medesimi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Agli impiegati assunti è attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 882.000, parametro 120 iniziale, di cui alla tabella unica, quadro primo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli emolumenti accessori previsti per l'anzidetto parametro dalle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 20 giugno 1978

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 272

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

Avvertenza:

(Da far pervenire o presentare al presidente della corte di appello di (1) . . . .)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . . . (2) posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di . . . .(1), indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . .(3) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (4) . . . . . .;

d) ha riportato (5) . . . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (6) . . . .;

g) ha prestato servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso . . . (7) per il periodo dal . . . al . . . .;

h) ha altresì prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (8) . . . . . .;

i) ha presentato una sola domanda per la partecipazione ai concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

Data, ...

Firma (9) . . . . .

---

(1) Indicare il distretto di corte di appello prescelto.

(2) Indicare il numero dei posti conferibili nel distretto prescelto.

(3) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare l'ufficio giudiziario o gli uffici giudiziari.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(6837)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 1655 in data 15 giugno 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che l'avv. Francesco Ficarra, componente effettivo di quella commissione, è impedito a partecipare ai lavori della commissione, propone la sostituzione dello stesso con l'avv. Giacomo Gazzara;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giacomo Gazzara, nato a Messina il 24 luglio 1915, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina in sostituzione dell'avv. Francesco Ficarra.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 84

(6259)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 2546 in data 1° giugno 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Bari nell'informare che il dott. Di Renzo Mario, componente effettivo di quella commissione, ha declinato l'incarico per sopraggiunta incompatibilità, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Domenico Zaccaria;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Zaccaria, sostituto procuratore generale, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari in sostituzione del dott. Di Renzo Mario.

Roma, addì 17 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 6

(6260)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 2447 in data 20 maggio 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Palermo nell'informare che il prof. Alfredo Galasso, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale carica, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Guglielmo Serio;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Guglielmo Serio, nato a Palermo il 16 giugno 1928, incaricato di diritto fallimentare presso l'Università di Palermo, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Palermo in sostituzione del prof. Alfredo Galasso.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 396

(6261)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili, in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER I COMBUSTIBILI
IN SAN DONATO MILANESE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1978, con la quale è si ritenuto necessario bandire un concorso per cinque sperimentatori;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 170, relativa all'assegno pensionabile e all'assegno speciale da corrispondere agli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;

Vista la disponibilità dei posti;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di sperimentatore in prova (parametro 218) del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di incaricati.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:

a) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

5) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, viale Alcide De Gasperi, 3 - 20097 San Donato Milanese (Milano), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire, ove ne siano in possesso, i titoli (ad esempio diplomi di laurea, di specializzazione, di libera docenza, ecc.) ed ogni altro documento che riterranno utile per chiarire la loro posizione ai fini della valutazione di merito (ad esempio riconoscimenti vari riguardanti attività scientifica, ecc.).

Se essi consistono in pubblicazioni dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati in precedenza a questo istituto o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, la segreteria amministrativa trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per i combustibili, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di

diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il cetificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quale appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

I documenti già prodotti da candidati che svolgono attività presso la stazione sperimentale per i combustibili saranno ritenuti validi solo se conformi a quelli stabiliti dal precedente art. 10.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla stazione sperimentale per i combustibili, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 14.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento chimico-industriale attinente alla tecnologia dei combustibili, eventualmente corredata da calcoli di stechiometria industriale e di termodinamica applicata.

Prova pratica:

b) esecuzione di una analisi chimica o di una prova fisica mediante uno strumento di laboratorio.

Colloquio:

a) discussione dei risultati della prova scritta e pratica;

b) interrogazione su argomenti oggetto del corso di laurea seguito dal candidato, con particolare riferimento a temi afferenti la chimica e la tecnologia dei combustibili;

c) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) nozioni di legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria;

e) traduzione estemporanea di un testo di carattere tecnico di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca (a scelta del candidato).

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale per i combustibili, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, da un professore universitario con incarico ufficiale di insegnamento.

Alla commissione possono essere aggregati professori universitari delle lingue straniere scelte dai candidati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal segretario della stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 15.

Gli esami scritto-pratici avranno luogo in San Donato Milanese, presso la stazione sperimentale per i combustibili (via Galilei n. 1) *rispettivamente nei giorni* 13 *e* 14 *novembre* 1978, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 18.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, dal punteggio ottenuto nel colloquio e dal punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 19.

I vincitori del concorso saranno assunti, con provvedimento del presidente, con la qualifica di sperimentatori in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 218 del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

San Donato Milanese, addì 26 giugno 1978

Il presidente: VIRNO

(6658)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3 del 18 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 4 del 18 gennaio 1978, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Gusmini Carlo, debitamente rettificato in «Marco» giusta decreto n. 28 del 24 maggio 1978, vincitore della condotta medica consorziata fra i comuni di Casale Litta-Inarzo, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Vista la lettera in data 8 giugno 1978, con la quale il dottor Santolo Iorio, all'uopo interpellato da questo ufficio quale concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il rinunciatario dott. Gusmini, ha dichiarato di accettare la condotta suddetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Per i motivi esposti nelle premesse, la condotta medica consorziata tra i comuni di Casale Litta-Inarzo, è assegnata al dott. Santolo Iorio.

Varese, addì 8 giugno 1978

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(6350)

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 260/San. del 13 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;

Visto il successivo decreto n. 54/San. del 24 ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso;

Visto il verbale rassegnato in data 9 marzo 1978 dalla commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 654 del 16 novembre 1977;
Ritenuta la regolarità degli atti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Paterlini Fermo . . . . punti 160,300
2. Pedersoli Giuseppe . . . . » 152,800

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, alla prefettura di Varese e del comune interessato.

Varese, addì 4 aprile 1978

p. *Il presidente*: PIANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 13/San. del 3 aprile 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

Il dott. Fermo Paterlini, nato a Correggio il 29 luglio 1931, è dichiarato vincitore del concorso sopracitato ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Varese a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. Fermo Paterlini dovrà assumere servizio presso il comune di Varese non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e di quello del comune di Varese.

Il sindaco del comune di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 4 aprile 1978

p. *Il presidente*: PIANTIERI

(6263)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 545/Sanità in data 10 ottobre 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese;
Visto il proprio decreto n. 1042/Sanità in data 2 novembre 1977 con il quale sono stati ammessi sessantanove candidati;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 1035/Sanità in data 2 novembre 1977;
Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 23 maggio 1978;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 del 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alla premesse:

1. De Bernardi Giancarlo . . . . . punti 69,370
2. Mattavelli Francesco . . . . » 61,482
3. Pinza Danilo . . . . » 59,660
4. Belloli Andrea . . . . » 58,000
5. Chiesa Fabio . . . . » 56,500
6. Scheiber Ercole . . . . » 55,230
7. Cerra Lorenzo (nato il 16 dicembre 1948) » 54,000
8. Formenti Angelo (nato il 1° marzo 1949) » 54,000
9. Rozzoni Carlo (coniugato con prole, nato il 22 gennaio 1947) . . . . » 53,000
10. Caffi Attilio (coniugato con prole, nato il 27 dicembre 1947) . . . . . . » 53,000
11. Trucco Aldo (coniugato) . . . . . . » 53,000
12. Ghilardi Antonio . . . . . . » 53,000
13. Testori Alberto (coniugato, nato il 21 novembre 1946) . . . . » 51,500
14. Spagarino Gianfranco (nato il 1° febbraio 1952) . . . . » 51,500
15. Vicenzi Gian Claudio (nato il 16 agosto 1947) » 51,000
16. Realini Antonio (nato il 24 agosto 1948) » 51,000
17. Visentini Fernando (nato il 21 febbraio 1949) » 51,000
18. Lanfranchi Paolo . . . . » 50,500
19. Ferrario Claudio (coniugato con prole, nato il 3 giugno 1948) . . . . » 50,000
20. Turla Cesare (coniugato, nato il 17 gennaio 1948) . . . . » 50,000
21. Moretti Remo (nato il 14 giugno 1948) . . » 49,500
22. Curini Antonio (nato il 18 giugno 1949) . . » 49,500
23. De Sanctis Vincenzo (nato il 14 febbraio 1949) . . . . » 49,000
24. Ticozzelli Francesco (nato l'8 luglio 1949) » 49,000
25. Guadagnini Pier Francesco (nato l'11 settembre 1950) . . . . » 49,000
26. Granata Giuseppe (coniugato) . . . . » 48,000
27. Carlisi Giancarlo . . . . » 48,000
28. Baruzzi Paolo (coniugato) . . . . » 47,500
29. Zuffetti Luigi (nato il 26 giugno 1932) . . » 47,500
30. Carazzina Marco (nato il 7 marzo 1947) . . » 47,500
31. Lingua Pietro . . . . » 46,000
32. Ricci Bruno (coniugato) . . . . . . » 45,000
33. Paris Ennio Lores (nato il 30 agosto 1948) » 45,000
34. Bosco Agnese (nato il 6 novembre 1951) » 45,000
35. Favilla Massimo . . . . » 44,500
36. Brindani Franco (coniugato) . . . . . » 44,000
37. Rossetti Mario . . . . » 44,000
38. Ferrari Attilio . . . . » 43,500
39. Cantoni Franco (coniugato con prole) . . » 43,000
40. Morandi Fiorenzo (coniugato) . . . . . » 43,000
41. Carlini Daniele . . . . » 42,500
42. Turri Franco (coniugato) . . . . . . » 42,000
43. Biolatti Bartolomeo . . . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese, dei comuni interessati.

Varese, addì 30 maggio 1978

p. *Il presidente*: DORIGO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1624/Sanità in data 30 maggio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Varese;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 in data 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. De Bernardi Giancarlo è dichiarato vincitore del concorso in premessa.
Il presidente ed i sindaci dei comuni del consorzio veterinario di Laveno Mombello sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 30 maggio 1978

p. *Il presidente*: DORIGO

(6324)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il provvedimento n. 31 in data 17 luglio 1975, modificato con successivo provvedimento n. 381 del 1° settembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 2947 in data 15 novembre 1976, modificato con successivi decreti n. 1636 del 20 giugno 1977 e n. 50 del 19 gennaio 1978, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visto il verbale della commissione giudicatrice, nonché la graduatoria formulata dalla commissione stessa;
Vista la regolarità di tutti gli atti concorsuali;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973:

1. Ciocca Francesco	punti	70,737
2. Scapuzzi Giovanni	»	62,580
3. Belnava Giuseppe	»	55,144
4. Melini Lucia	»	53,217
5. Ariè Marcello	»	52,785

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 19 giugno 1978

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 50 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973, bandito con decreto n. 31 del 17 luglio 1975, modificato con successivo decreto in data 1° settembre 1975, n. 38;
Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati nelle quali sono state elencate le sedi in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Ciocca Francesco: Sanremo condotta urbana di Levante;
2) Belnava Giuseppe: Borgomaro - Caravonica;
3) Melini Lucia: Pietrabruna;
4) Ariè Marcello: Pornassio - Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia ed a quello dei comuni interessati.

Genova, addì 19 giugno 1978

L'assessore: DOSIO

(6322)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento, carriera esecutiva, nell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Con decreto 3 aprile 1978, n. 20027/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 140, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 18 luglio 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quattro posti di addetto al servizio di avviamento, carriera esecutiva, nell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Di detti posti:

uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

tre sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 luglio 1978.

(6241)

Concorso a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, nell'amministrazione periferica delle imposte dirette

Con decreto 15 marzo 1978, n. 636/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 138, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 18 luglio 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a otto posti di commesso, carriera ausiliaria, nell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Di detti posti:

due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

sei sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 18 luglio 1978.

(6242)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 521 in data 26 gennaio 1978, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975, bandito con decreto n. 3825 in data 20 agosto 1976;

Visto il successivo decreto n. 522 in data 26 gennaio 1978, col quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Giorgio Ciattaglia non ha accettato la condotta medica (prima) del comune di Monte San Vito, conferitagli con decreto n. 1566 in data 15 maggio 1978, per rinunzia del legittimo vincitore;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta medica ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Atteso che il dott. Giuseppe Bramucci, a termini di legge, ha diritto alla nomina della prima condotta medica del comune di Monte San Vito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La prima condotta medica del comune di Monte San Vito è assegnata al dott. Giuseppe Bramucci.

Il presente decreto viene pubblicato a norma di legge e notificato al comune interessato per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281

Ancona, addì 4 luglio 1978

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(6119)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 1788 e n. 1789 in data 10 maggio 1978, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1975;

Considerato che, a seguito di rinuncia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Esanatoglia;

Esaminate le istanze dei concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi a concorso indicate dagli stessi;

Visto che, il dott. Sammarco Enrico, già nominato vincitore di altra condotta medica, ha indicato prioritariamente la condotta unica di Esanatoglia;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1936, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Sammarco Enrico è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Esanatoglia.

Il sindaco del comune di Esanatoglia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Macerata, addì 27 luglio 1978

Il medico provinciale: PUCCI

(6712)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 22904 del 20 novembre 1976, modificato con successivo decreto n. 3116 del 18 febbraio 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di medico scolastico generico presso il comune di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 17732 del 10 agosto 1977, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Iachininoto Rosa	punti	143,28	su 200
2. Nicosia Vincenza	»	133,30	»
3. Valenza Anna Rita	»	131,25	»
4. Pardo Francesca	»	130,30	»
5. Lupo Francesca	»	128,25	»
6. Iapichino Luciana	»	127,50	»
7. Sferrazza Costantino	»	127,00	»
8. Giaccone Giovanni	»	126,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e del comune di Palermo.

Palermo, addì 21 luglio 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(6455)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore della divisione di oncologia clinica « H »;

un posto di assistente del servizio di epidemiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(2995/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. **17.**

Concessione di contributi ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido comunali. Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, al regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14 ed alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 22 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assegna contributi ai comuni o loro consorzi per la realizzazione, la gestione e il funzionamento di asili-nido comunali, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente art. 1, è istituito un fondo regionale per gli asili-nido comunali alimentato annualmente:

1) dalle assegnazioni statali di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891;

2) da quota-parte delle assegnazioni statali derivanti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

3) da fondi propri della Regione;

4) dall'applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione per la parte afferente somme assegnate in passato dallo Stato in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, finalizzate all'attuazione del piano regionale degli asili-nido e cadute in perenzione amministrativa.

Art. 3.

Il fondo di cui al precedente art. 2 è ripartito tra comuni e loro consorzi sotto forma di:

a) contributi per la costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili-nido comunali;

b) contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali.

Art. 4.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 sono concessi prioritariamente per il completamento e la realizzazione delle strutture previste nei piani regionali già approvati, anche ad integrazione di finanziamenti già concessi ai sensi di leggi statali e regionali.

Tali contributi sono assegnati ai comuni o loro consorzi sulla base delle effettive esigenze, dagli stessi documentate, fino alla concorrenza massima del 100 % della spesa non ancora finanziata.

Art. 5.

I comuni o loro consorzi che intendono beneficiare dei contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 per gli esercizi 1978-81 inoltrano la richiesta di finanziamento con domanda indirizzata al presidente della giunta regionale entro e non oltre la data del 30 ottobre 1978.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area;

b) deliberazione relativa all'approvazione del progetto dell'asilo-nido, con indicazione della spesa prevista e degli eventuali finanziamenti già assicurati;

c) deliberazione relativa all'aumento di spesa eventualmente determinatosi rispetto al preventivo originario dell'opera.

La documentazione di cui ai punti *a*) e *b*) non è richiesta se già presentata in occasione di precedenti finanziamenti.

Art. 6.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 sono concessi ai comuni o loro consorzi tenendo conto dei posti-bambino utilizzati dagli asili-nido, degli effettivi mesi di funzionamento del servizio, delle condizioni socio-economiche locali e delle possibilità di assunzione da parte dei comuni del personale occorrente in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891.

Art. 7.

I comuni o loro consorzi che intendono beneficiare dei contributi per la gestione degli asili-nido, devono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1978 ed entro il 30 gennaio di ogni anno per gli esercizi successivi.

Sono tenuti alla presentazione delle domande nei termini di cui al precedente comma anche i comuni o loro consorzi i quali intendano iniziare la gestione del servizio nel corso dell'esercizio salvo successiva conferma della effettiva data di apertura dello stesso.

Ciascuna domanda deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consortile, nella quale siano indicati:

a) la data di assunzione della gestione dell'asilo-nido da parte del comune o del consorzio;

b) la capienza potenziale ed effettiva dell'asilo-nido;

c) il bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e/o preventivo riferito all'esercizio in corso;

d) l'organigramma del personale.

Art. 8.

All'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 9.

Alla liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge provvede la giunta regionale o l'assessore competente per materia, a tal fine delegato.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono erogati, secondo il disposto dell'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, con le seguenti modalità:

a) 50 % previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 40 % previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 10 % in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Qualora i contributi di cui al precedente comma siano assegnati per asili-nido in fase di ultimazione ovvero per arredamento degli stessi, essi saranno erogati in un'unica soluzione.

Art. 10.

I contributi già assegnati negli esercizi precedenti per la costruzione di asili-nido ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la cui disponibilità è conservata a residuo sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978, saranno erogati, in via eccezionale e transitoria e fino alla loro caduta in perenzione amministrativa, secondo le procedure previste dall'art. 13 del regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

I contributi di cui al comma precedente, già caduti in perenzione amministrativa, dei quali non sia ancora iniziata la procedura di erogazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 sopracitato, sono reiscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 in occasione dell'approvazione dell'assestamento di bilancio di cui all'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, utilizzando quota-parte dell'avanzo di amministrazione determinato in chiusura d'esercizio, in considerazione della destinazione vincolata delle assegnazioni statali in

materia di asili-nido; ovvero sui bilanci degli esercizi successivi al 1978 in occasione dell'approvazione dei relativi bilanci annuali di previsione mediante la utilizzazione di quota-parte dello avanzo presunto.

Le somme così reiscritte vanno a far parte del fondo di cui al precedente art. 2.

Qualora dei contributi in parola, caduti in perenzione amministrativa, sia già stata erogata la prima quota di L. 20.000.000 ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale n. 51 soprarichiamato, la seconda quota esigibile dagli enti beneficiari viene iscritta nell'apposito capitolo di spesa destinato ad accogliere i residui passivi caduti in perenzione e sarà erogata ad ultimazione dei lavori.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'art. 2, lettera *c*) della presente legge è concesso per la durata di anni 20 nella misura annua costante del 9 % della somma ammessa a mutuo ».

Art. 12.

Parte finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è disposta l'istituzione di un fondo regionale per gli asili-nido sui bilanci a partire dall'esercizio finanziario 1978, alimentato annualmente da fondi statali e regionali a norma del precedente art. 10, nel quale trovano allocazione gli interventi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3.

Per la concessione dei contributi annuali per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa complessiva di lire 8.230.464.000, di cui L. 2.950.464.000 finanziate con i fondi statali della legge n. 698/1975 di scioglimento dell'ONMI; L. 5.800.000.000 coi fondi statali della legge n. 891/1977, e L. 480.000.000 con mezzi propri della Regione.

A tale fine sono iscritti sul bilancio di previsione 1978 due nuovi capitoli di spesa, uno per L. 5.800.000.000 cui corrispondono mezzi finanziari assegnati dalle Stato, l'altro per L. 480.000.000 cui corrispondono mezzi propri della Regione, mediante il prelievo degli importi corrispondenti rispettivamente dai fondi globali di cui agli elenchi n. 2 e n. 6, nel rispetto dell'esatta destinazione attribuita agli stessi nelle apposite voci degli elenchi medesimi.

Per gli esercizi successivi i contributi annuali di gestione saranno determinati annualmente dalla legge di bilancio tenuto conto delle assegnazioni statali e delle disponibilità di mezzi propri.

Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, impianto e arredamento di asili-nido è disposta, per il quadriennio 1978-81, un'autorizzazione globale di spesa di lire 6.590.000.000, di cui L. 890.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1978, la cui copertura finanziaria è assicurata da mezzi propri della Regione secondo la previsione contenuta nel programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - settore 03 - sezione 5 del bilancio pluriennale.

A tale fine è istituito sul bilancio di previsione 1978 un nuovo capitolo di spesa per L. 890.000.000 cui corrispondono mezzi propri della Regione, mediante il prelievo dell'importo corrispondente dal fondo globale di cui all'elenco n. 5, nel rispetto dell'esatta destinazione attribuita allo stesso nell'apposita voce dell'elenco medesimo.

Art. 13.

Variazione al bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in aumento*:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 58425. — Fondo regionale per gli asili-nido. Destinazione della assegnazione statale sulla legge 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili-nido. Contributi nelle spese di gestione - (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3ª - settore 03 - sezione 5 parte I) (classific. ISTAT: 1-spesa normale; 1-funzione propria; 1-titolo I; 08-classific. funzionale; 5-classific. econ.; 07-settore di intervento; 2-classific. econ. 2° grado (c.n.i.):

Competenza	L. 5.800.000.000
Cassa	» 5.800.000.000

Cap. 58430. — Fondo regionale per gli asili-nido. Contributi nelle spese di gestione (mezzi propri della Regione) - (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3ª - settore 03 - sezione 5 parte I) (classif. ISTAT: 1-spesa normale; 1-funzione propria; 1-titolo I; 08-classific. funzionale; 5-classific. econ.; 07-settore di intervento; 2-classific. econ. 2° grado (c.n.i.):

Competenza	L. 480.000.000
Cassa	» 480.000.000

Cap. 58435. — Fondo regionale per gli asili-nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto ed arredamento di asili-nido. Mezzi propri della Regione - (programma 03 - maternità - infanzia ed età evolutiva - rubr. 3ª - settore 03 - sezione 5 parte I) (Classif. ISTAT: 2-spesa di sviluppo; 1-funzione propria; 2-titolo II; 08-classif. funzionale; 3-classif. econ.; 07-settore d'intervento; 4-classif. econ. 2° grado) (c.n.i.):

Competenza	L. 890.000.000
Cassa	» 890.000.000

Totali	Competenza	L. 7.170.000.000
	Cassa	» 7.170.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86400. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti normali:

Competenza	L. 480.000.000
Cassa	» 480.000.000

Cap. 86500. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo:

Competenza	L. 890.000.000
Cassa	» 890.000.000

Cap. 86600. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti normali a contributo statale:

Competenza	L. 5.800.000.000
Cassa	» 5.800.000.000

Totali	Competenza	L. 7.170.000.000
	Cassa	» 7.170.000.000

La denominazione del cap. 58420 viene così modificata: « Fondo regionale per gli asili-nido. Riparto dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698. Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Art. 14.

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15; gli articoli 12 e 13 del regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, salvo quanto disposto dal precedente art. 10; l'art. 2, lettera *a*), *b*) e *d*), nonchè gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14; l'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12, sono abrogati.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 giugno 1978

TURCI

(6351)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1978, n. **26**.

Norme per l'applicazione in Abruzzo dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192. Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, dispone l'erogazione di contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

Possono usufruire di dette provvidenze le cooperative della pesca, gli enti e le imprese individuali e collettive di molluschicoltura. Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza rispetto agli altri soggetti.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi solo dietro presentazione di progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

Gli impianti devono rispondere a tutti i requisiti stabiliti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge potranno essere assunti impegni di spesa entro i limiti delle assegnazioni che verranno disposte a favore della regione Abruzzo a norma dell'art 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Le assegnazioni derivanti dalla legge indicata nel comma precedente ed i corrispondenti oneri, saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali di questa Regione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1978, n. **27**.

Inquadramento nei ruoli del personale regionale degli ufficiali sanitari che abbiano esercitato nella Regione le funzioni di medico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali sanitari incaricati di esercitare le funzioni di medico provinciale ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano esercitato tali funzioni continuativamente per almeno due anni al 31 dicembre 1977, sono inquadrati nel ruolo regionale con qualifica di responsabile di settore, nei limiti dei posti di organico complessivamente disponibili, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relativo trattamento economico è determinato previa ricostruzione della carriera con i criteri previsti dagli articoli 74 e 75 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Art. 2.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è disposto a domanda, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e decorre dalla scadenza del biennio di esercizio delle funzioni di medico provinciale.

Art. 3.

L'inquadramento di cui al precedente art. 1 non comporta variazioni nell'organico previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa conseguente, presumibilmente valutata in lire 8.000.000 per anno, trova capienza nello stanziamento iscritto al cap. 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1978

RICCIUTI

(6091)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782360)